

Ministero di Finanze.

Signori Deputati

In dipendenza della Legge del 12. Giugno ultimo che autorizzò il Governo a contrarre nelle quelle condizioni che sarebbero state ravvisate più vantaggiose un prestito di 80 milioni di Lire Romane per Reale Decreto il 16. dello stesso mese che mandò evocare la corrispondente rendita di L. 2,500,000 sul Debito pubblico per valere alla rappresentazione di quel prestito.

Una porzione di questa rendita venne a procurarsi nel pubblico banco della Città di Milano in condizioni in che si trovano autorizzazioni di fondi per parte della Banca di Genova e si trasmise perciò depositata per L. 2,500,000 per la concorrenza di altre L. 500,000 in cui la stessa rendita depositata presso la cassa dell'Amministrazione del Debito pubblico in contante di precedente deposito per ricognizione della straordinaria suppellettile (della medesima) fatta alle finanze dello Stato in principio del mese di Settembre 1818.

Per la concorrenza di L. 1,020,000 rimasta in deposito presso la stessa Amministrazione del Debito pubblico quale rappresentazione e come garanzia di 87 milioni di Lire del Tesoro chiesi in virtù del Reale Decreto del 27. Luglio 1819 ed imputabili al prestito dei 80 milioni.

23



Art. 1°

Il Governo è autorizzato ad alienare i
variati trattative in rendita irredimibile
del Debito pubblico creata in dipendenza
della Legge del 12 giugno 1849 per la
conversione dell'antica rendita irredimibile in quella
denominata di S. 2.900.000 e restituita in
più S. 1.300.000 di depositi in garanzia
di suppellettili e di altri idem per il
pubblico Erario prima d'ora effettuati
e per S. 468.260 di quella irredimibile
nelle alienazioni operate sino al 12
agosto 1849.

Art. 2°

Saranno ammessi nel pagamento
(del prezzo d'acquisto della Rendita)
ammemorata e sino ad una concorrenza
della metà del medesimo in tagli e in
prestito volontario nazionale aperto col
No. 1000 del 23 marzo 1848 e quelli dello
stesso prestito riaperto col No. 1000
del 7° successivo agosto che siano giunti
a scadenza.

Art. 3°

Saranno pure nella stessa proporzione
e in concorrenza coi tagli suddetti
ammessi in pagamento come sopra i titoli
del Tesoro d'ogni genere a tenore del No. Decreto
del 27 luglio ultimo.

Art. 4°

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
renda conto al Parlamento delle somme
ricevute dall'alienazione suddetta.
Lo stesso Ministro di finanze si incarichi
dell'esecuzione del presente.

Reg. 18
n. 13.

1
Credito e debito accreditati del
Ministero delle Finanze nella
formata del 29. Agosto 1879.

~~Conti di Governo di Alienazione a
privato contatore dei crediti redi-
uibili del debito pubblico ~~emessi~~
colla legge del 19. Giugno 1879.
per la regione Lombardia dispo-
nibili.~~

Prop. 14.

Signori

La legge, che si presenta di nuovo alla
 vostra discussione, è quella stessa
 che avete adottata in seno pochi
 giorni dopo un maturo e
 profondo esame. Non fu mutata
 neppure parola nella parte
 dispositiva, ed in ciò che
 concerne le facoltà che avete
 inteso di concedere al governo.
 Solo essa resta priva del
 preambolo, con cui avevate
 espresso il vostro giudizio intorno
 a due questioni costituzionali.
 Il mandato della vostra com-
 missione era naturalmente
 limitato a cercare se la camera
 potesse acconsentire a quella
 soppressione senza ledere per
 nulla la solidità dei principi
 che furono da voi solennemente
 proclamati. Da un lato la com-
 missione non ha potuto credere
 che foste per eccitarvi qualche
 dubbio intorno alla convenienza
 di disposizioni che furono da
 voi adottate, dappoiché nel
 breve intervallo che ci separa
 dal giorno della votazione non

Relazione della Commissione
 sul progetto di legge adottato

M. Melobian
 Niccolò Sinigaglia

se mai le necessità
dello Stato, alle quali
con quella decisione,
avete inteso di provvedere

lopra giunte veruna ricorrenza
della potestà ~~del governo~~ ^{la necessità dello Stato}
decisione. ^{che grande unione}
Non ha neanche creduto da un
altro lato la Commissione che
potesse essere menomamente,
~~all'opposto~~ ^{l'umano} nelle menti vostre quella
intima convinzione colla quale
avete opinato circa il rispetto
dovuto a quei principi costituzionali
che erano stati per giudizio
vostro, incusabilmente trascurati.

È facile interprete del voto dell'
unanime della Commissione
informe al voto di tutti i vostri
uffici, prescindere da qualunque
ulteriore considerazione circa
le due parti di sopra enumerate
pertrasso che sono ancora
presenti agli occhi vostri e
nostri di somma convenienza
per cui avete deciso che si
potesse concedere al governo
il credito da lui addomandato,
e che fosse a un tempo da
vostri il governo medesimo
in avvertenza sull'obbligo che
gli corre di uniformarsi alle
a quelle massime costituzionali che
essenzialmente inerenti al

10 ~~Il~~ sistema costituzionale obliquo
dal voto vostro autorevole san-
zione

Si ridotta la questione all'effetto
che può produrre la soppressione
del ~~pre~~ preambolo in cui
quelle massime sono esplicita-
mente dichiarate la Commis-
sione non avrebbe potuto
travarsarla indifferente e le si
sarebbe virilmente opposta, se
questo fatto potesse mai servire
di pretesto per rendere dubbio
ed incerto ciò che è ~~certo~~
evidente ed incontestabile.

per essa
In una nazione come la
nostra educata da non lungo
tempo alla vita costituzionale
e già importata ben maggiore
di rendere ferme ed inoppugnabili
le garanzie delle nostre libertà
di quel che si potesse calere
per ad un popolo lungamente
avvezzo ad quel regime.

Ma la Commissione osser-
vava che la decisione data
dalla Camera circa il modo con
cui il Ministero aveva proceduto
nelle operazioni finanziarie
che formano il progetto di ogni
legge era compromesso e

401 assetti
L'azione di ~~la~~
non ~~è~~ ~~già~~ ~~già~~ ~~già~~ ~~già~~
fare delle ~~spese~~ ~~effettive~~
~~in~~ ~~virtù~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~legge~~
~~che~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~approvata~~

La ~~Commissione~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~istituita~~
per ~~l'attuazione~~ ~~del~~ ~~progetto~~
che ~~è~~ ~~stato~~ ~~approvato~~
in ~~qualunque~~ ~~caso~~
verrà ~~legale~~ ~~per~~
assicurare ~~la~~ ~~salute~~
della ~~popolazione~~ ~~e~~
non ~~per~~ ~~altro~~
~~scopo~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~preveduto~~
e ~~per~~ ~~ciò~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~preveduto~~
si ~~è~~ ~~leuita~~ ~~di~~ ~~violare~~
neppure ~~di~~ ~~violarlo~~

restera' spento dal concepimento
dei tre poteri allorchè venga
sancto l'art. 1. del progetto,
col quale si rende regolare
la creazione della rendita
fatta nei giorni 12. e 16.
quattro di quest'anno, senza
neanco dare alla disposizione
governativa del 12. il nome
di legge, al quale era erasi
dal potere esecutivo onnea-
mente qualificata. Queste espre-
sioni, che si riferiscono natural-
mente alla discussione che
loro diede origine, sembravano
contener una bastevole con-
ferma del giudizio vostro circa
le connesse irregolarità.

Esso in qualunque affare con-
tutato il dubbio che nel
separare questa conclusione
dai motivi che la giustificava-
vano si potesse rassegnare
l'intenzione di ~~abusare~~ ~~del~~ ~~potere~~
contegno degli agenti del pote-
esecutivo, dando valore a quella
sempre della necessità che fu
essi ripetutamente allegata.
Ma questa conseguenza che gli
affari e la commissione una
luna volevano evitare sembra

2

Il fatto che l'Assemblea
 non ha l'ordine di
 rendersi superflua
 di discutere sotto
 l'aspetto del diritto
 costituzionale il governo
 non avvenute le ipotesi

sin dal giorno di aprile

ancora

Qualora dunque il governo
 ammetta

anche essa eliminata dalle
 pubbliche discussioni che avevano
 avuto luogo nel seno di questa
 camera. Nessuno motivo infatti
 legittimo addurre a favore dei ministri
 a sostegno della necessità di
 essa aperta, salvo quello di
 provvedere ai bisogni del
 pubblico tesoro nell'assenza
 delle camere. ma il suo è un
 paese di più se si sa che
 nessuno può opporre a lei
 addurre come legge di
 necessità la conseguenza
 del proprio libero operato.
 Era il ministro che aveva
 più volontariamente pro-
 rogato la sessione del parlam.
 e spinto la Camera dei
 deputati. Il stesso ministro
 avrebbe potuto entro lo
 stesso mese di aprile convo-
 care i colleghi elettorali e
 riaprire il parlamento. Era
 dunque senza dubbio in sua
 facoltà di decidere in ogni
 al parlamento i sussidi di
 cui potesse abbisognare. Queste
 circostanze di fatto ed il giur.
 dato dai rappresentanti della

Si parla di...

*... quella di...
... alle...*

nozione nella discussione del
precedente non permettono
a chi ha di supporre che
siasi voluto tentare un contegno
che fu anzi ravviziato mentecolo
di censura, e quindi nessuno
di può temere che dalla vostra
nuova deliberazione non diver
gente dalla prima abbiate
l'appareglio concedere
agli uomini del potere
fiducia, ^{ai} che rispetto degli
affari ha voluto asserire.
Ed invece quella necessità
che era non poteva addurre
in suo favore il ministero la
creo ^{oggi} ~~in qualche grado~~ a
carico del parlamento, dappoi
coll'aspettare fino al mese di
settembre può provvedere a
bisogno riconosciuti urgenti
fin dal mese di giugno si
poneva il corpo legislativo
nella dura alternativa o
di conservare ciò che era
fatto in costituzionalmente
opporre di recar danno al
pubblico credito già gravemente
scotto ~~per altri~~ non man
lamente volli ragioni. La

Camera dei deputati riunita)
delle nostre famiglie, ma
tuttavia nello stesso tempo
dell'interesse materiale dei
contribuenti ⁵¹⁰ ~~debe~~ ^{debe} ~~porre~~
la massima cura nel sostenere
il credito dello Stato e riparare
~~ogni~~ ~~errori~~ che lo hanno
compromesso, e debbe consequen-
-tamente evitare ogni inciampo
che venisse da questioni più
di forma che di fondo. Di
tale natura si ravviserebbe
quella che tendesse a man-
-tenere il preambolo preceden-
-temente votato, mentre il
giudizio della nazione espresso
da i suoi rappresentanti può
ma si è già chiaramente
manifestato e può di nuovo
confermarsi in altra guisa.

Queste considerazioni non
impediscono la Commissione
di esaminare un'altra ob-
-biezione contro posta all'
-accelerazione del progetto di
cui si tratta.

Il voto primitivo che le
-costituzioni simili alle nostre
-riferivano ai rappresentanti
-del popolo nella questione

finanziere fu presso i popoli.
provetti nella vita costituzionale
inteso in modo che gli altri
poteri dello Stato non siano
ammessi a modificare quelle
decisioni che sono in tali materie
date dalla camera elettiva.

Il diritto delle camere perma-
nenti sia dell'uso interpretabile
delle delle leggi limitato alla
facoltà di accettare o rifiutare
la legge finanziaria. A fronte
di un qual costume non
può mai accadere che una
legge di finanza sia pre-
sentata due volte alla
Camera elettiva. La Commissione
ha creduto di riconoscere che
quella usanza non si aveva
propriamente trasparsata
nel caso attuale, poiché una
parte almeno del preambolo
di cui si tratta conteneva
la dichiarazione di un
principio generale applica-
bile all'intero sistema
legislativo da parte pura-
mente finanziaria e quella
che si contiene negli articoli
riprodotti, ed ai quali, giova

3.
ripetuto, non fu recata alcuna
modificazione.

La vostra commissione
più, vi propone consequen-
tamente di ~~non~~ adottare di
nuovo la legge che avete
voi stessi formolata, prescin-
dendo dal rapporto il
preambolo, non tuttavia
senza tralasciare di dichia-
rare nel modo il più expli-
cito che voi non intendete
per nulla di ~~debole~~
debole attenuare l'effetto del
vostro voto precedente in
cui la Commissione unanime
crede che dovete persistere,
avvalendo con ciò il potere
e la nazione che nessuna
efficacia costituzionale non
potrà mai attribuirsi ad
ogni provvedimento divergente
da ~~questi~~ quei principi
ai quali avete posto il soggetto
del vostro voto.

La nazione che volge
di continuo gli occhi verso
questo palladio della libertà
apprezzerà pur troppo il
modo con cui sapete ~~con~~

conoscere i suoi diritti e
il suo interesse.

Ministero di Finanze.

Signori Deputati.

Congo di avere a recitarvi la Legge da Voi votata in seduta del 9. corrente, e che, **tutto** il rimanente, il Senato, come vedete, è nella parte dispositiva.

Uscio nel primo dibattimento questa legge, come potete in discussione, la trasmissione da Voi richiesta ad esaminate, con una sua buona relazione, e vedeva i pericoli che essa voleva salvi, ma con tutti i modi colla proposta di una legge pura e semplice che autorizzava il governo ad alienare la rendita delle L. 1867/760. - In questo Camera però venne proposta una seconda redazione di Legge che Voi « Signori » approvaste di preferenza il cui primo articolo contiene sostanzialmente in brevi termini, il precipuo oggetto delle discussioni, e questa è la Legge che vi domando sia da voi approvata in via d'urgenza, attesi gli stretti bisogni in cui si trova il governo.

Il credito pubblico specialmente aspetta dalle vostre deliberazioni di poter avere quel corso regolare, merce cui si possa provvedere ai bisogni annessi.

Confido che mediante questo vostro concorso io potrò compiere l'opera a cui il ministero rivolse tutte le sue cure per mantenere intatto il nostro credito, cosa che sono certo ha perarazione di Voi e cui sono affidati gli interessi dello Stato.

Il Ministro

Projetto 15.

N.º 15-3

Projetto di legge
adottato dalla Camera dei Senatori
e presentato in unione al Ministero di Finanze
alla Camera dei Rappresentanti
in tornata del 17. gennaio 1869.

o a parte l'articolo 1.
Abolizione ~~del~~ ~~comune~~ ~~di~~ ~~rendita~~ ~~redimibile.~~

Progetto di legge
di finanza per l'alienazione
della rimanente rendita creata colla legge
del 12. Giugno p.p.
adottato dalla Camera dei Senatori
nella tornata del 15. febbrajo 1849.

Art. 1°

La creazione della rendita di L. 2,500,000.
fatta il 12. e 16. Giugno 1849. è resa regolare
in virtù della presente legge.

Art. 2°

È data facoltà al Governo d'alienare questa
rendita per la rimanenza di L. 1,867,760. alle
migliori condizioni possibili, e sotto la sua responsabilità.

Art. 3°

Il Ministro delle Finanze renderà conto al Par-
lamento sia dell'alienazione già operata delle Lire
632,240. di rendita, sia di quella delle L. 1,867,760.
autorizzata dalla presente legge.

Torino addì 15. febbrajo 1849.

Il Presidente del Senato

Manico

Relazione della Commissione

sul progetto di legge presentato dal Ministro

delle Finanze nella Camera del 22 agosto 1869

collezione di quanto rimane ancora disponibile

della rendita creata in dipendenza della

legge del 12 giugno 1869

Signori

La Commissione deputata per esaminare il progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze nella Camera del 22 dell'adesso scaduto mese di agosto e che mira sostanzialmente ad ottenere la facoltà di alienare quando rimane ancora disponibile della rendita sul debito pubblico creata in dipendenza della legge del 12 giugno 1869 dovute i vantaggi tutto per mandato e secondo le istruzioni ricevute dai Signori Sostituti uffici soffermarsi sulla legge tutti esaminata, onde riconoscere se non debba ripetersi meno conforme alla lettera ed allo spirito del nostro Statuto il sopradetto ritardo che esiste nella di lei sanzione, la quale, come a tutti è noto, si fu intervenire tanto tempo dopo non solo l'analogo voto del Parlamento, ma quello che ancora più monta dopo lo scioglimento di questa Camera, che produsse effettivamente la contemporanea chiusura del Senato.

La vostra Commissione procedendo all'esame di questo caso ed imperante articolo di diritto costituzionale non già nella mira di evocare in dubbio la sussistenza della medesima legge che ad ogni modo già ebbe qualche esecuzione ma all'oggetto di ben stabilire il principio che debba osservarsi per l'assimile in casi di tanto momento, concordò facilmente doversi distinguere il caso di ritardata sanzione di una legge durante la sessione del Parlamento che la votò, dal caso in cui al ritardo della sanzione si aggiunga lo scioglimento dello stesso Parlamento.

Questa distinzione si riconosce necessaria per le essenziali considerazioni che se durante la sessione del Parlamento si può, e si debbe anzi ammettere non dico già un vero ritardo ma un tempo ragionevolmente sufficiente secondo le circostanze dei casi per l'ufficio della Sovrana potestativa di cui ragioniamo, una volta però proclamato lo scioglimento del Parlamento non può più regolarmente in di lei mancanza aver luogo la sanzione di alcuna legge che dovrebbe

arg. parlamentari non abbia incalcolato il Sovrano
ordinario non trattando approssimativa come
del periodo scioglimento del Parlamento che non
dipende egualmente dalla Sovrana volontà

Ed in caso sabbine non siati subordinato nella Stato
si si possa convenientemente subordinare ad
legge un deciso ed uniforme spazio di tempo
entro il quale debba la Corona esercitare il suo
diritto di accordare o rifiutare l'approvazione
di ciascuna legge votata dalle due Camere, tali
è però un certo che niuno intende di confondere
quella latitudine di tempo che secondo li principi
ragionali può essere opportuna, e che dipende
altrimenti sia dall'importanza e dalla mole della
legge sia dalla sua occorrenza o non dall'
necessità reale e dall'essere o non la legge
stessa andata soggetta nelle due Camere ad
emendamenti, cioè o meno spaziosi

Ma se questi principi razionali avessero sempre
la più placida equazione suando la Sessione
del Parlamento, cambia ben d'aspetto la cosa nel
caso di scioglimento del Medesimo, per cui viene
meno il potere legislativo che giusta l'art. 3
del nostro Statuto debbe esercitarsi collettivamente
dal Re e dalle due Camere onde è necessaria
la contemporanea sussistenza di questi tre
poteri ^{all'atto} onde la legge possa darsi perfetta al
tempo della sua emanazione, ed abbia al cospetto
della Nazione quella primizia di autorità che
le conviene

Da ciò ne conseguiva che la Prerogativa reale prima
di sciogliere il Parlamento debbe accordare o
rifiutare la sua approvazione alle leggi dal
Medesimo adottate, e ciò non facendo non conserva
più il diritto di farlo dopo, senza che venga
meno la stessa Prerogativa egualmente libera ed
indipendente sia nella sanzione delle leggi sia nello
scioglimento del Parlamento

Indomani può dirsi lesa l'eguaglianza dei tre poteri
che a termini dello Statuto debbono consistere
collettivamente alla formazione delle leggi se l'uno
di essi continua ad esercitare le sue funzioni
mentre agli altri due ne venne già sospeso tutto
l'esercizio e per la stessa ragione che qualunque
oggetto non compiuto nelle due Camere al tempo
dello scioglimento del Parlamento debbe assolutamente

invece dello stato in cui si trova ad arbitrarie potenze
di una formale approvazione per acquistare
un effetto legittimo nella discussione parlamentare
così come nella discussione del Parlamento debbe
stare quella parte di potere legislativo che
l'aperta al Re che trovano nel frattempo
ridotto al potere quindici volte altre sue
correzioni.

Per queste considerazioni che io procurai di riferire
con esattezza la vostra Commissione fu unanime
di sentimento che nel caso di cui si tratta si fa
un'esorbitanza nel promuovere fuori tempo la
sanzione della legge per cui si adottarono anche
in appreso modo di equazione imprecisati dal
Parlamento, e che quindi senza avvertire sovra
tutti conumati in cui trovasi d'altrove
impugnato il credito dello stato, importi
guardando lo stabilimento dei loro rapporti
principali onde vengono osservati in l'assenza.

È esorbitanza poi che venne come sovra rilevata
dalla vostra Commissione trovata così generale
mente riconosciuta anche da coloro che procurano
di sanarla adducendo una necessità la quale
potrebbe lasciare luogo a qualche replica che
noi crediamo superfluo e meno conveniente lo
assoluti a rilevare le varie circostanze che nella
fatti spiegarono ad aggravare la stessa
esorbitanza, e ciò a scampo di questioni inutili
~~mentre abbiamo bisogno di sommaria~~, e all
oggetto anche di impedire che una questione di
principi non si impiedisse vedendola a
questione di persone.

Non debbo però nascondervi o signori, che una
grande maggioranza nei vostri uffici spiegando
a queste ~~parole di esorbitanza~~ ^{sentimenti di moderazione} raccomandava
di restringere l'esorbitanza domandata dal
Ministro delle Finanze al puro necessario,
a fronte massime del notorio incremento nel
valore al corso dei fondi pubblici, e ciò onde
impedire che il paese sopra una grave irregola-
sità, e il provvedere agli urgenti bisogni
dello stato, non si confidasi qual cosa di
fiducia nel suo significato costituzionali
quindi la vostra Commissione si trovò in dovere
di conferire col sig. Ministro delle Finanze
onde riconoscere se si sia veramente il bisogno

di autorizzare sin d'ora l'intera alienazione
di cui si tratta se la Medesima non si potesse
decidere in due volte, se l'interesse di questione
che egli si propone l'anno futuro, la società
concorrenza

Due articoli che si furono dati e sulla cui ^{verità}
noi dobbiamo ^{cioccolato}
~~non si può intendere assolutamente di nessuna d'altro~~
obbligano a ^{conferire} ~~intendere~~ che questo rimane esente
di disponibile della vendita di cui si tratta
simile conto di quando già venne ricevuto sul
deposito di parte di esse e che debbesi restituire
per potersi disporre liberamente, può reputarsi
necessario per sopprimere a ogni per o meno
prossimi bisogni della Cassa dello Stato.

Certamente che se si vollesse assolutamente procedere
con rigore si potrebbe considerare a più orpote
l'autorizzazione di cui si tratta, ma la vostra
Commissione si persuade che questo modo di
procedere potrebbe tornare a danno della Banca
dello Stato che importa anzi si conosca che
cessavano di essere con quello stato da cui
ogni anno si parte di famiglia, possono di
liberarsi e che rimane sin d'ora per un disordine
tempo affermando l'adempimento dei loro
impegni per cui mi è ben grado lo assumano
quello della puntuale restituzione della prima
sola del Maturo della Banca di Genova per
cui sono abbonata una parte di quei
Biglietti che così cessavano di esistere.

Quindi la vostra Commissione partendo dal
principio che conviene tener tutto in vista di
mira il buon credito dello Stato si propone
di accordarsi all'intera alienazione
della rimanente vendita di cui si tratta ^{almeno}
a condizione che il Ministro si promette di regolarsi
in modo di approfittarsi ^{il più possibile} del crescente valore
al corpo, attaccandosi anche a tal fine di quei
maggiori lumi che gli possono occorrere.

Però poi la vostra Commissione che si debba
totalmente lasciare alla responsabilità del
Ministro il modo e le condizioni dell'aliena-
zione che considererà più vantaggiosa senza
autorizzare specificamente le trattative
private che escludono la ~~impunità~~ con spese
di pubblica concorrenza e senza approvare
a priori quel che il Ministro sarà per fare.

i suoi agenti di passaggio una grave opera
che in ~~sempre~~ ~~non~~ ~~comunque~~ ~~non~~ ~~potrebbe~~
e per cui si dovrebbe secondo regolarmente richieder
il suo intervento almeno in ordine alla fissazione
dell'ammontare di detta carta di credito

Che anzi per questa considerazione la Vostra
Commissione avrebbe desiderando che mediante
l'alienazione di rendite che trattate di autorizz
fare si fosse potuta ~~anche~~ ^{credere} l'emissione in
Commercio ~~dei~~ ~~strumenti~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~buoni~~ ~~che~~ ~~permanere~~
ancora a disposizione della Banca e che il
Ministero ~~potrebbe~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~buoni~~
de ~~rendite~~ ~~pubbliche~~ ~~emessi~~ ~~col~~ ~~decreto~~
del ~~Re~~ ~~del~~ ~~27~~ ~~luglio~~ ~~1890~~ ^{giovane}

per quanto questa operazione si fa in
volto comoda ~~in~~ ^e ~~sempre~~ ~~ordinari~~
e quando sono ben determinati i fondi per
per fronte a tutti le ^{emissioni} ~~rendite~~ ~~dei~~ ~~buoni~~
indifferente al credito pubblico, ed a coloro
che li ricevono in pagamento con una spesa
banca più o meno alta in tempi di crisi
finanziaria in cui conviene andare ben a rilente
in queste operazioni

È ~~difficile~~ ^{difficile} ~~però~~ ~~che~~ ~~incontrare~~ ~~il~~ ~~Ministro~~ ~~delle~~
Finanze ~~nel~~ ~~particolare~~ ~~di~~ ~~prevedere~~ ~~la~~ ~~possibile~~ ~~sospensione~~
Contadorno ~~per~~ ~~la~~ ~~Vostra~~ ~~Commissione~~ ~~di~~ ~~lasciare~~
anche ~~quello~~ ~~alla~~ ~~di~~ ~~lui~~ ~~responsabilità~~ ~~che~~
persuade che il Ministro Medesimo ~~non~~
~~potrebbe~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~parte~~ ~~dei~~ ~~buoni~~ ~~emessi~~ ~~col~~ ~~decreto~~
del ~~Re~~ ~~del~~ ~~27~~ ~~luglio~~ ~~1890~~ ^{oggetto}
ricevere il materiale cui lascia luogo
l'emissione e la consegna di questi buoni
appartiene nella classe degli impiegati

Finalmente la Vostra Commissione stima anche
dovuto ~~prevedere~~ ~~dalla~~ ~~disposizione~~ ~~finanziaria~~
ad imporre l'obbligo speciale al ~~1.º~~ ~~Ministro~~
delle Finanze di render conto delle operazioni
che sono per fare in conseguenza della
autorizzazione della quale si tratta e ciò
ovvero se non si stabilisce un termine
fisso l'obbligazione ricada nei doveri
generali del Ministro, e di quelli di più
sempre ottenere l'adempimento per mezzo
di indennanze e per altra parte la fissazione
di un termine determinato sembra diretta

Dubito che saggiamente che a ciò dovrebbe
si ridurrebbe tutto il progetto di legge
del Ministro modificato dalla Commissione
che avrebbe conveniente di fare astrazione
da ogni altra disposizione in quello combinato
e ciò per la ovvia considerazione che mi fare
un dovere di accennare.

Primieramente la Commissione non crederebbe
opportuno di menzionare nella legge di cui
si tratta le depositi di titoli che il Ministro
si dichiarò nel primo articolo del suo progetto
giacché ciò costituirebbe un atto di amministra-
zione di cui non viene ancora dato alcun conto
particolarizzato, e che si veda a suo tempo
ed a debito luogo se sia ministeriale di piena
approvazione sulla quale non conviene ancora
anticipare.

In secondo luogo la detta Commissione opinò
anche all'unanimità che si debba ammettere
l'art. 2 del progetto di legge Ministeriale
relativo all'autorizzazione dei tagli in paga-
mento a condizione in sostanza di un nuovo
prestito, e ciò dal riflesso che quando pure si
voglia ridurre la questione ai tagli del
prestito del 10 agosto 1848 che soffersero così
insopportabile ritardo nella loro spedizione
questa Camera potrebbe ben ^{facilmente} ~~facilmente~~ ^{affacciarsi alla}
prendere in considerazione la ^{domanda} ~~domanda~~ ^{che le si fa} ~~che le si fa~~ ^{per la loro soddis-}
fazione, o che si riproducesse in questa
legislatura per la loro conversione in rendite
ma non debbe così facilmente affacciarsi ^{per}
Ministero ^{per} ~~proporre~~ ^{proporre}
~~imponendo una~~ ^{condizione} ~~condizione~~ ^{concessa ai loro}
^{di detti tagli} ~~di detti tagli~~ ^{per gli spualatori,}
salvo al ~~par~~ ^{par} ~~Ministro~~ ^{Ministro} il prendere in proposta
le deviazioni che condurrà importare nella
linea del debito effettivo, e di cui andava
conto a debito tempo.

In terzo luogo la detta Commissione si è
per adesso all'unanimità l'art. 3 del
progetto Ministeriale che concerne l'impa-
rtizione dei tagli di Droni del Tesoro nella
seconda metà del progetto arguito della qualità
di cui si tratta, e ciò non solo per le confi-
denze addotte sull'articolo precedente
ma perché la Camera non debbe, a parere della
Commissione sanzionare così incidibilmente

a favore di norma al compimento di un
operazione che è anzi da desiderarsi di
ridurre il più lubrificante che si può per
approfittare del crescente incremento nel
valore al corso delle rendite dello Stato
Ora si vede queste operazioni dal progetto di
legge del Ministero lo stesso Ministro di
Finanze non ha potuto a meno di riconoscere
la ragionevolezza. Quindi ne risulta per
voto unanime della detta Commissione
il seguente semplice ed unico nuovo progetto di
legge di un solo articolo del quale ho l'
onore di darvi lettura, e che inteso
alla vostra primizia col ben pubblico
trattandosi di una ^{di urgenza} ~~urgente~~

Lorenzo Ceppi Relatore

Progetto di legge della Commissione

Art. unico

Il governo è autorizzato ad alienare alle
migliori condizioni possibili, e sotto la sua
responsabilità la rendita di L. 1,867,760
rimanenza di quella di L. 2,500,000 creata
in dipendenza della legge del 12 giugno
p. p.

Page 15.
17. 13.